

Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Kolarova/AER**(Causa T-533/14 P) ⁽¹⁾****(«Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale — AER — Poteri affidati all'autorità abilitata a concludere i contratti di impiego — Delega all'Ufficio "Gestione e liquidazione dei diritti individuali" (PMO) — Ricorso diretto avverso l'istituzione delegante — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)**

(2015/C 381/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (AER) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 30 aprile 2014, Kolarova/AER (F-88/13, RecFP, EU:F:2014:58) e diretta, in particolare, all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La sig.ra Desislava Kolarova sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Agenzia esecutiva per la ricerca (AER) nell'ambito della presente istanza.

⁽¹⁾ GU C 351 del 6.10.2014.

Ordinanza del Tribunale 23 settembre 2015 — Estonia/Commissione**(Causa T-555/14) ⁽¹⁾****(«Pesca — Investimenti a favore dei pescherecci effettuati dall'Estonia — Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi — Revoca della decisione — Non luogo a statuire»)**

(2015/C 381/32)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentanti: N. Grünberg e K. Kraavi Käerdi, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Randvere e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 3271 final della Commissione, del 14 maggio 2014, che riguarda la sospensione dei pagamenti intermedi alla Repubblica di Estonia per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma di sostegno operativo da parte del Fondo europeo per la pesca.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 372 del 20.10.2014

Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2015 — EEB/Commissione

(Causa T-565/14) ⁽¹⁾

[«Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Decisione della Commissione relativa alla comunicazione, da parte della Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali — Rifiuto di riesame interno — Provvedimento di portata individuale — Convenzione di Aarhus — Termine di ricorso — Tardività — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»]

(2015/C 381/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, S. Petrova e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento della decisione C(2014) 804 final della Commissione, del 17 febbraio 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica di Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e, dall'altro, la domanda di annullamento della decisione Ares (2014)1915757 della Commissione, del 12 giugno 2014, che respinge in quanto inammissibile la domanda del ricorrente volta al riesame, da parte della Commissione, della sua decisione del 17 febbraio 2014.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Polonia.*